



Regione Abruzzo

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo

(DGR n. 586/2022 e ss.mm.ii.)

(Allegato A)

BANDO PUBBLICO 2023

(sotto condizione)¹

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

relative all'intervento

SRA29-PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Tipo di intervento	ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione	
Intervento	SRA29- Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità	
Ufficio competente	Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile	
Scadenza presentazione domanda	15/05/2023	
Responsabili procedimento Coordinamento Attuazione	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità	
Dotazione Finanziaria	SRA29.1 -Conversione all'agricoltura biologica	Euro 1.000.000,00
	SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica	Euro 5.000.000,00

Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, del PSP 23-27 e Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2023.

¹ Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione (Art.2 -clausola di salvaguardia)

INDICE

Art. 1.	PREMESSA	3
Art. 2.	Clausola di salvaguardia	3
Art. 3.	Finalità e obiettivi.....	4
SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA		4
Art. 4.	Ambito di intErvento	4
Art. 5.	Beneficiari	4
Art. 6.	Requisiti e condizioni di ammissibilità	4
Art. 7.	Impegni	5
Art. 8.	Decorrenza e durata degli impegni	6
Art. 9.	Collegamento con altri interventi	6
Art. 10.	Entità del sostegno.....	6
Art. 11.	Dotazione finanziaria.....	7
SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA		8
Art. 12.	Ambito di intervento	8
Art. 13.	Beneficiari	8
Art. 14.	Requisiti e condizioni di ammissibilità	8
Art. 15.	Impegni	9
Art. 16.	Decorrenza e durata degli impegni	10
Art. 17.	Collegamento con altri interventi	10
Art. 18.	Entità del sostegno.....	10
Art. 19.	Dotazione finanziaria.....	11
SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI		12
Art. 20.	Cause di Forza maggiore	12
Art. 21.	Trasferimento degli impegni	12
Art. 22.	Clausola di revisione.....	12
Art. 23.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI sostegno/pagamento	13
Art. 24.	Modifica della domanda di sostegno	13
Art. 25.	CONTROLLI e sanzioni	14
Art. 26.	Procedimento istruttorio	14
Art. 27.	INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	15
Art. 28.	DISPOSIZIONI GENERALI	16
RIFERIMENTI NORMATIVI		16
Definizioni		16

ART. 1. PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Abruzzo prevede l'attivazione dell'intervento SRA29- Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica, sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (PSP) recentemente approvato dalla Commissione europea¹.

La protezione ambientale e l'azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell'agricoltura e della silvicoltura dell'Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute attraverso un'agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali. Nel contesto della strategia di sviluppo rurale, l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola. L'agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

Per ulteriori informazioni sulla natura e sulle finalità dell'intervento si rimanda alla scheda dell'intervento SRA29 del documento CSR sopra citato e alla corrispondente scheda intervento del PSP (entrambi consultabili mediante accesso al sito web: <https://www.regione.abruzzo.it/content/complemento-di-programmazione-abruzzo>)

ART. 2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo ha adottato con la massima tempestività il proprio CSR al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di tutti gli interventi "a superficie" sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023), evitando discontinuità rispetto all'attuale periodo di programmazione in corso di completamento e al fine di imprimere da subito la massima capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP e dei CSR regionali non è stato ancora completato e considerato che il PSP è stato approvato dalla Commissione Europea lo scorso 2 dicembre 2022, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. La Regione Abruzzo, in relazione a quanto sopra, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell'intervento SRA29, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, che di CSR;
 - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione;
 - c) che, le superfici eleggibili all'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all'avvio del periodo di impegno. Limitatamente al 2023 qualora le notifiche intervengano successivamente all'avvio del periodo di impegno e comunque non oltre il 15/5/2023, i pagamenti saranno riproporzionati all'effettivo periodo di impegno. Qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente bando, queste si intenderanno recepite e verranno adottate con distinto provvedimento.

¹ Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 2.12.2022

ART. 3. FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente bando riguarda le azioni previste dall'intervento SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - nel Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 e dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo.
2. L'intervento "Agricoltura biologica" prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.
3. L'intervento si applica su tutto il territorio regionale a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:
 - **SRA29.1 -Conversione all'agricoltura biologica**
 - **SRA29.2 -Mantenimento dell'agricoltura biologica**

SEZIONE I – AZIONE SRA29.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

ART. 4. AMBITO DI INTERVENTO

1. L'azione SRA 29.1 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

ART. 5. BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

ART. 6. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare la domanda gli agricoltori singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività", come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027².

REQUISITI OGGETTIVI

2. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità.
 - a) I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro.
 - b) Adesione al metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, per tutta la SAU oggetto di impegno (SOI).

² L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
- b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- c) Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno; limitatamente al 2023 qualora le notifiche intervengano successivamente all’avvio del periodo di impegno e comunque non oltre il 15/5/2023, i pagamenti saranno riproporzionati all’effettivo periodo di impegno; qualora intervengano modifiche del PSP successive all’adozione del presente bando, queste si intenderanno automaticamente adottate). Nel caso in cui la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell’inizio dell’impegno, la stessa può ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi.
 - d) Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell’esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.
 - e) Sono ammesse sia le aziende assoggettate al regime biologico con produzioni vegetali, sia quelle con produzioni zootecniche.
3. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e mantenuti per l’intero periodo d’impegno (5 anni, dal 1/01/2023 al 31/12/2027).
4. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell’impegno con recupero dei premi erogati nell’anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l’esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate all’art. 20.

ART. 7. IMPEGNI

1. I pagamenti dell’Azione SRA29.1 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati gli impegni riportati nei seguenti commi che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.
2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore, ma almeno pari ad una annualità d’impegno, con copertura dell’annualità di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di impegno; in tal caso il richiedente deve rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell’aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
- a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d’impegno è superiore al 20%, l’impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore (*come definito all’art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116*) ed i subentri agli impegni;
 - d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno (SOI), senza soluzione di continuità per tutta la durata del periodo di impegno.
5. L’eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, fatta salva l’esclusione derivante dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

6. Il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione del quinquennio, coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2018/848.
7. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno.
8. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 3° anno) rispetto alla domanda di sostegno. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.
9. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
10. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
 - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

ART. 8. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 1/01/2023 al 31/12/2027), comportando il passaggio dall'Azione SRA29.1 (Conversione) all'Azione SRA29.2 (mantenimento) secondo le specifiche durate della fase di conversione indicate all'articolo 6.
2. Al fine di garantire il rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 maggio 2023, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'intervento SRA29 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

ART. 9. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA 29 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli interventi SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli ed unicamente all'azione 1 dell'intervento SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci (SRA 19.1) del PSP e del CSR Abruzzo 2023-2027. Esso è compatibile e cumulabile anche con l'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.
2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, del PSP 2023-2027³ posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.
3. L'intervento SRA29 potrà essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.
4. Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di agricoltura biologica a titolo dell'OCM o, in alternativa, con l'intervento SRA29 "Agricoltura biologica" dello Sviluppo rurale. La demarcazione viene applicata verificando le singole particelle. In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

ART. 10. ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.
2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
3. I premi per i gruppi colturali riportati in tabella relativi alla fase di conversione al metodo di produzione all'agricoltura biologica vengono erogati, al massimo, per 2 anni nel caso dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, per 3 anni per quelli delle colture permanenti. Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata

³ Si riferisce ai seguenti regimi ecologici del Primo Pilastro della PAC (FEAGA): Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree", Eco-schema 3 "Salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico", Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e Eco-schema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori".

notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza dell'inizio dell'impegno, la stessa può ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi; nelle annualità successive, sono erogati i premi relativi al mantenimento del metodo biologico, fino alla conclusione del quinquennio di impegno.

4. Per le superfici a colture finalizzate all'alimentazione animale in allevamenti biologici, (ovini, caprini, bovini, equidi), notificati e certificati si prevede:
 - a) il premio specifico per il gruppo colturale "Foraggiere con allevamento biologico" destinato alle superfici a foraggiere avvicendate;
 - b) il premio specifico per il gruppo colturale "Prati permanenti e pascoli" destinato alle superfici non avvicendate (prati permanenti e pascolo);
 - c) i premi verranno erogati a condizione che il rapporto UBA biologiche e superfici oggetto di impegno (SOI), destinate a foraggiere, compreso il pascolo e prato-pascolo, sia compreso tra 0,2 e 2 UBA/ha (come previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848).
5. Il pagamento del premio per superfici destinate a "foraggiere con allevamento biologico" è subordinato alla condizione che il beneficiario non abbia presentato, per la stessa annualità, domanda di pagamento del sostegno erogato dall'intervento SRA30 del PSP e del CSR Abruzzo 23-27; in tali casi per le suddette colture viene erogato il premio "base". Inoltre l'aiuto specifico "foraggiere con allevamento biologico" è subordinato all'approvazione delle modifiche del PSP.
6. Per la sola annualità 2023, le superfici a pascolo delle aziende che presentano domande relative all'avviso Mis. 10.1.2 del PSR 14-22 non possono essere richieste a premio per l'intervento colturale "Prati permanenti e pascoli", essendo eleggibili solo "a premio zero".
7. I premi per gruppo colturale erogati ai sensi dell'Azione SRA29.1 "Conversione al metodo di produzione biologico" sono riportati nel seguente prospetto:

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno	N. Annualità di pagamento
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	145	2
Foraggiere avvicendate	145	2
*Foraggiere con allevamento biologico	355	2
Ortive	660	2
Olivo da olio	485	3
Vite da vino	750	3
Fruttiferi e altre colture arboree	704	3
Prati permanenti e pascoli	40	2

*Premio concesso per ettaro di foraggiere avvicendate in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) e alle condizioni indicate ai commi 4 e 5 del presente articolo).

8. Il livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato ad eventuali modifiche del PSP.
9. Con riferimento agli impegni assunti a valere sulla "Misura 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" del PSR 2014/22 della Regione Abruzzo - annualità 2022" si specifica:
 - a. I beneficiari che hanno in corso, nell'annualità 2023, impegni assunti con la misura 11 – Agricoltura Biologica del PSR 2014-2022 (domanda di sostegno presentata nell'annualità 2021) sono tenuti a completare il periodo d'impegno assunto senza assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA29, della programmazione 2023/2027, fatto salvo quanto riportato all'Art. 22 del presente bando (il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione).

ART. 11. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA29 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano, come da CSR Abruzzo approvato con DGR 586/2022 e successive modifiche ed integrazioni, ad € 43.395.621,00 (euro quarantatremilionitrecentonovantacinquemilaseicentoventuno). Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria per le domande di sostegno/pagamento, annualità 2023 da assegnare all'azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" è pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione).
2. Per l'attuazione dell'intervento SRA29 sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali sono selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e

vengono formate eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

3. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA29, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA29.2, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi.
4. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE II – AZIONE SRA29.2 – MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

ART. 12. AMBITO DI INTERVENTO

1. L'azione SRA 29.2 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

ART. 13. BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati ed enti pubblici gestori di aziende agricole che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

ART. 14. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare la domanda gli agricoltori singoli o associati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività", come disciplinato al punto 4.1.4 del PSP 2023-2027⁴.

REQUISITI OGGETTIVI

2. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a) I beneficiari aderiscono all'intervento con una SOI (Superficie Oggetto di Impegno) minima di 1 ettaro.
 - b) Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno (SOI).
 - c) Le superfici eleggibili all'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno.
 - d) Non sono ammessi al sostegno gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

⁴ L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
- b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
- d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

- e) Sono ammesse sia le aziende assoggettate al regime biologico con produzioni vegetali, sia quelle con produzioni zootecniche.
- 3. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di sostegno devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (5 anni, da 01/01/2023 al 31/12/2027).
- 4. La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti, o l'esclusione annuale laddove previsto dalle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore come disciplinate all'art. 20.

ART. 15. IMPEGNI

- 1. I pagamenti dell'Azione SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati gli impegni riportati nei seguenti commi che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115;
- 2. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di impegno; in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti, che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo può comportare la decadenza dell'aiuto e la restituzione delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi (qualora si superi la tolleranza contemplata nella sezione impegni). La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
- 3. Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno come segue:
 - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
 - b) il calcolo della riduzione si effettua per differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
 - c) se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade con il conseguente recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti fatte salve le cause di forza maggiore ed i subentri agli impegni;
 - d) non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- 4. Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno (SOI), senza soluzione di continuità per tutta la durata del periodo di impegno.
- 5. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
- 6. Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno;
- 7. È ammessa l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva all'interno del 20% di adeguamento in aumento (estensione impegno, entro il 3° anno) o in riduzione rispetto alla domanda di sostegno. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.
- 8. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 70 del Reg. UE 2022/2115.
- 9. I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:
 - a) Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);
 - b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

ART. 16. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (dal 01/01/2023 al 31/12/2027), o per la durata del periodo residuo nel caso di adesione iniziale all'azione SRA-29.1 e fino alla conclusione del quinquennio.
2. Al fine di garantire il rispetto degli impegni evitando il rischio di sovra compensazioni, gli agricoltori che cessano gli impegni assunti con la programmazione 2014/2022 che terminano al 14 maggio 2023, possono assumere nuovi impegni per anno solare a valere sull'intervento SRA29 senza che vi sia un'interruzione degli stessi. In tal caso il pagamento della prima annualità di impegno (inizio primo gennaio) è erogato in proporzione al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

ART. 17. COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

1. L'intervento SRA 29 può essere attivato congiuntamente sulla stessa superficie con gli interventi SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli ed unicamente all'azione 1 dell'intervento SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci (SRA 19.1) del PSP e del CSR Abruzzo 2023-2027. Esso è compatibile e cumulabile anche con l'intervento SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna.
2. Il sostegno erogato dal presente intervento è inoltre cumulabile sulla stessa superficie ammissibile con quello erogato dagli eco-schemi 2, 3, 4 e 5, del PSP 2023-2027⁵ posto che viene assicurata la non duplicazione dei pagamenti per gli interventi che si sovrappongono.
3. L'intervento SRA29 può essere attivato anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Reg. (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più agricoltori.
4. Per le colture oggetto di intervento dei Programmi operativi delle OP, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di agricoltura biologica a titolo dell'OCM o, in alternativa, con l'intervento SRA29 "Agricoltura biologica" dello Sviluppo rurale. La demarcazione viene applicata verificando le singole particelle. In tutte le fasi del procedimento è garantita l'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento attraverso un adeguato sistema di gestione e controllo.

ART. 18. ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dal metodo di produzione biologica.
2. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a impegno.
3. Per le superfici a colture finalizzate all'alimentazione animale in allevamenti biologici, (ovini, caprini, bovini, equidi), notificati e certificati si prevede:
 - a) il premio specifico per il gruppo colturale "Foraggiere con allevamento biologico" destinato alle superfici a foraggiere avvicendate;
 - b) il premio specifico per il gruppo colturale "Prati permanenti e pascoli" destinato alle superfici non avvicendate (prati permanenti e pascolo);
 - c) i premi verranno erogati a condizione che il rapporto "UBA biologiche e superfici oggetto di impegno (SOI), destinati a foraggiere compreso il pascolo e prato-pascolo, deve essere compreso tra 0,2 e 2 UBA/ha (previsto dall'Allegato II del Regolamento 2018/848).
4. Il pagamento del premio per superfici destinate a "foraggiere con allevamento biologico" è subordinato alla condizione che il beneficiario non abbia presentato, per la stessa annualità, domanda di pagamento del sostegno erogato dall'intervento SRA30 del PSP e del CSR Abruzzo 23-27; in tali casi per le suddette colture viene erogato il premio "base". Inoltre l'aiuto specifico "foraggiere con allevamento biologico" è subordinato all'approvazione delle modifiche del PSP.

⁵ Si riferisce ai seguenti regimi ecologici del Primo Pilastro della PAC (FEAGA): Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree", Eco-schema 3 "Salvaguardia degli olivi di particolare valore paesaggistico", Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" e Eco-schema 5 "Misure specifiche per gli impollinatori".

5. Per la sola annualità 2023, le superfici a pascolo delle aziende che presentano domande relative all'avviso Mis. 10.1.2 del PSR 14-22 non possono essere richieste a premio per l'intervento culturale "Prati permanenti e pascoli", essendo eleggibili solo "a premio zero".
6. I premi per gruppo culturale erogati ai sensi dell'Azione SRA29.2 Mantenimento del metodo di produzione biologico" sono riportati nel seguente prospetto.

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	120
Foraggere avvicendate	120
*Foraggere con allevamento biologico	330
Ortive	610
Olivo da olio	400
Vite da vino	630
Fruttiferi e altre colture arboree	580
Prati permanenti e pascoli	30

*Premio concesso per ettaro di foraggere avvicendate in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) alle condizioni indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo.

7. Il livello degli aiuti resta in ogni caso subordinato all'eventuale revisione del PSP.
8. Con riferimento agli impegni assunti a valere sulla "Misura 11.2.1 – Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" del PSR 2014/22 della Regione Abruzzo - annualità 2022" si specifica che:
 - a. I beneficiari che hanno in corso, nell'annualità 2023, impegni assunti con la misura 11 – Agricoltura Biologica del PSR 2014-2022 (domanda di sostegno presentata nell'annualità 2020 e 2021) sono tenuti a completare il periodo d'impegno assunto senza assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA29, della programmazione 2023/2027, fatte salve quanto riportato all'Art. 22 del presente bando;
 - b. I beneficiari che terminano gli impegni assunti con la domanda di sostegno dei relativi bandi 2018 o 2022, fermo restando il completamento del periodo d'impegno assunto possono assumere nuovi impegni a valere sull'intervento SRA29 della programmazione 2023/2027 senza che vi sia un'interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente. Il pagamento della prima annualità di impegno (inizio impegno primo gennaio) è erogato proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti nella precedente programmazione.

ART. 19. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le risorse destinate all'intervento SRA29 per tutto il periodo 2023-2027 ammontano come da CSR Abruzzo approvato con DGR 586/2022, ad € 43.395.621,00 (euroquarantatremilionitrecentonovantacinquemilaseicentoventuno).
Ai fini del presente avviso la dotazione finanziaria da assegnare all'azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" è pari ad € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).
2. Per l'attuazione dell'intervento SRA29 sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali vengono selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e saranno formate eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
3. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi dell'intervento SRA29, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSP, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sull'azione SRA29.1, oppure di procedere ad una riduzione lineare del premio pro-quota per tutti gli ammessi.
4. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI**ART. 20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

1. Ai fini del presente intervento, sono riconosciute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116:
 - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e. il decesso del beneficiario;
 - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio Promozione delle filiere e biodiversità, Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

ART. 21. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Per "cessione di un'azienda" si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate; il "cedente" è il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario; il "cessionario" è il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.
2. Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve *ipso facto* a tale adempimento.
3. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.
4. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
5. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

ART. 22. CLAUSOLA DI REVISIONE

1. È prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:
 - a) per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
 - b) per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2023-2027, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 23. Presentazione della domanda di sostegno/pagamento

MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, al Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN nei tempi e con le modalità stabilite dallo stesso Organismo pagatore.
2. Le modalità di presentazione sono:
 - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo deve essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
 - c) le domande di sostegno/pagamento presentate mediante i liberi professionisti e sottoscritte con firma autografa, una volta rilasciate a sistema nel portale SIAN devono essere presentate alla Regione Abruzzo, corredate da documento di riconoscimento del beneficiario in corso di validità al momento del rilascio della domanda, mediante invio via PEC a dpd019@pec.regione.abruzzo.it entro e non oltre il 15 settembre 2023 (per l'annualità 2023).
3. Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
4. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
5. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
6. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7. Domande iniziali: dalla data di apertura del portale SIAN sino al 15/05/2023, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa unionale, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.
8. Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni che verranno emanate dall'OP AGEA.
9. Non possono essere accettate e sono dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

ART. 24. MODIFICA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, verranno successivamente stabilite dall'OP AGEA.

ART. 25. CONTROLLI E SANZIONI

1. L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni correlati ed in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del CSR e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità delle misure" (VCM) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Tali disposizioni sono stabilite con successivo atto.
3. In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali ed in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 26. PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

1. L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica degli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato nella domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni. Qualora l'esito di tale verifica non riscontri dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa al pagamento con conseguente erogazione del premio da parte di AGEA. Nei casi in cui l'esito dei controlli automatizzati risulti negativo o parzialmente positivo e tale esito derivi da anomalie e/o disallineamenti rispetto alle informazioni contenute nelle banche dati, la domanda sarà istruita in modalità "manuale".

ISTRUTTORIA MANUALE

2. L'istruttoria manuale interessa le domande pagate parzialmente o non pagate in fase di istruttoria automatizzata. Si attiva inoltre in tutti quei casi in cui sia richiesto l'intervento da parte della regione per modifiche, integrazioni e/o perfezionamenti della domanda stessa.
3. L'istruttoria "manuale", si articola nelle seguenti fasi:
 - a) presa in carico automatica
 - b) assegnazione delle domande agli istruttori.
 - c) verifica della ricevibilità della domanda
 - d) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità attraverso interventi di perfezionamento ed integrazione documentale (correttiva) volti a rimuovere le cause di inammissibilità al pagamento.

CONTROLLI SPECIFICI RIGUARDANTI L'ADESIONE AL SISTEMA DI PRODUZIONE BIOLOGICO:

4. Per le aziende che presentano domanda per il presente intervento (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo previsto dall'art. 29 del Reg. UE 2018/848 da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).
5. I controlli riguardano, in particolare, la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nel presente intervento (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.
6. Controlli per la verifica di eventuali non conformità rilevate tramite banca Dati Vigilanza con applicazione delle griglie "riduzioni-esclusioni".
7. Al termine di ogni fase istruttoria viene prodotta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con l'attestazione della eventuale ricevibilità e ammissibilità al pagamento.

EROGAZIONE DEI PREMI

8. Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari viene effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
9. Il pagamento avviene:

- a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
10. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
11. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

12. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni unionali, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
13. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
14. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 2 della L.n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
15. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI
1. Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
- a) Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
 - c) Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 27. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi sono oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
- a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, competenti: Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del CSR 2023-2027 -SRA-29;
 - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente dell'Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
 - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda: 15 maggio 2023 (salvo proroghe);
 - h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile.

ART. 28. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

SEZIONE IV – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. XXXX/XXX e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle produzioni biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo nella politica agricola comune;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo".

DEFINIZIONI

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

STA: Servizio territoriale per l'agricoltura; struttura decentrata competente per territorio

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Ufficio Sostegno
all'Agricoltura Ecocompatibile
IL RESPONSABILE
Dott. Rocco Antonio ZINNI
(firmato elettronicamente)
i sensi dell'art. 23 del C.A.D.

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità
Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITI
(firmato digitalmente)
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023